

TRIBUNALE

# Morta per un malore, chiesti gli audio

■ L'Asl dovrà consegnare i file audio delle chiamate di emergenza al 118 fatte dal marito di una donna deceduta a Torino dopo un malore. A deciderlo è stato il tribunale, che ha accolto una richiesta presentata dalla famiglia tramite l'avvocato **Gabriele Chiarini**. I fatti risalgono al 28 febbraio 2013, quando il marito della donna racconta di aver chiamato più volte il 118. Nei mesi scorsi, per valutare se ci sono i presupposti per un'azione legale per responsabilità sanitaria (come un ritardo nell'arrivo dell'ambulanza), l'uomo aveva chiesto i documenti relativi all'intervento di soccorso, ottenendo prima un rifiuto e poi un accoglimento "parziale". Ora il decreto ingiuntivo firmato dal giudice Ivana Peila riguarda anche la copia del registro delle chiamate. L'avvocato **Chiarini** ha osservato che i file audio sono indispensabili per accertare i fatti e il giudice gli ha dato ragione, disponendo anche la consegna di quelle riguardanti le conversazioni tra equipaggio, centrale operativa e strutture sanitarie. «Il messaggio più importante che possiamo trarre da questa vicenda - ha detto il legale - è un monito di correttezza rivolto a tutte le strutture sanitarie e in particolar modo quelle pubbliche, che devono contribuire al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione. Solo attraverso un dialogo leale e costruttivo tra tutti gli operatori coinvolti sarà possibile garantire un equilibrio sostenibile in un campo tanto delicato qual è quello della respon-

sabilità sanitaria, gettando le basi per una nuova "alleanza terapeutica" tra medico e paziente» conclude Chiarini.



# Torino

Cerca nel sito

METE

informazione pubblicitaria

## Torino, donna morta nel 2013: vanno consegnati i file audio delle chiamate al 118

informazione pubblicitaria

*Accettata dal giudice la richiesta del legale del marito che ipotizza scarsa attenzione alle richieste di soccorso*

ABBONATI A



24 agosto 2020



L'Asl di Torino dovrà consegnare i file audio delle chiamate di emergenza al 118 fatte dal marito di una donna deceduta a Torino dopo un malore. Lo ha deciso il tribunale del capoluogo piemontese accogliendo una richiesta presentata dal legale della famiglia, l'avvocato Gabriele Chiarini. Il decreto ingiuntivo, firmato dal giudice Ivana Peila, riguarda anche la copia del registro delle chiamate.

Il decesso è avvenuto il 28 febbraio 2013. Il marito aveva chiamato più volte il 118. Nei mesi scorsi, per valutare se ci sono i

presupposti per un'azione legale per responsabilità sanitaria (come un ritardo nell'arrivo dell'ambulanza), aveva chiesto i documenti relativi all'intervento di soccorso, ottenendo prima un rifiuto e poi un accoglimento "parziale".

L'avvocato Chiarini ha osservato che i file audio sono indispensabili per accertare i fatti e il giudice gli ha dato ragione, disponendo anche la consegna di quelle riguardanti le conversazioni tra equipaggio, centrale operativa e strutture sanitarie.

"Il messaggio più importante che possiamo trarre da questa vicenda - commenta il legale - è un monito di correttezza rivolto a tutte le strutture sanitarie e in particolar modo quelle pubbliche, che devono contribuire al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione. Solo attraverso un dialogo leale e costruttivo tra tutti gli operatori coinvolti sarà possibile garantire un equilibrio sostenibile in un campo tanto delicato qual è quello della responsabilità sanitaria, gettando le basi per una nuova 'alleanza terapeutica' tra medico e paziente"

## RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONI



RISARCIMENTO DANNI | 13 Agosto 2020

### Responsabilità medica: con richiesta di decreto ingiuntivo i congiunti hanno ottenuto copia dei file audio dell'intervento del 118

di La Redazione

Nell'ambito di un procedimento di risarcimento per responsabilità sanitaria, il Tribunale di Torino ha concesso il decreto ingiuntivo ex art. 633 ss. c.p.c. per l'ottenimento delle registrazioni audio relative ad un intervento di soccorso del 118 a seguito del quale la paziente era deceduta, verosimilmente per infarto.


*(Tribunale di Torino, sez. VIII Civile, decreto ingiuntivo n. 5285/20; depositato il 3 agosto)*

Il marito e la figlia di una donna deceduta a Torino nel 2013 avevano agito in giudizio chiedendo l'accertamento del **contesto** e della causa della **morte dalla congiunta**, verosimilmente dovuta ad un infarto, nonostante i **soccorsi** prestati dal Dipartimento Emergenza 118 dell'Azienda sanitaria intimata. I ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto **copia dei documenti** relativi all'intervento di soccorso, ma di fronte alla richiesta di rilascio di **copia dei file audio** relativi all'intervento del 118 per l'accertamento della responsabilità e tempestività dell'intervento si erano visti opporre il diniego assoluto dell'Azienda sanitaria. Solo dopo l'intervento del legale, la richiesta è stata accolta, ma parzialmente. La questione è stata dunque portata all'attenzione del Tribunale.

Le parti hanno sottolineato che i file richiesti sono «indispensabili per acclarare se l'intervento sia stato tempestivo ed adeguato, e se il personale sanitario fosse in possesso della strumentazione necessaria al soccorso (in particolare: il defibrillatore)». Si tratta dunque di **documentazione sanitaria**, parificabile alla cartella clinica, ai referti o alle immagini degli esami strumentali che devono essere messi nella piena disponibilità del paziente o, per esso, degli eredi e congiunti ai sensi del **comma 2 dell'art. 4 della legge Gelli** (l. n. 24/2017). Viene inoltre precisato che nel caso di specie gli istanti agiscono sia *iure proprio* sia *iure successionis*, quali eredi della congiunta e, dunque, alla stessa subentrati anche rispetto al "**contratto di speditività**" già intercorso con l'Azienda Sanitaria intimata.

Per questi motivi, viene chiesto al Giudice di ingiungere all'intimata la **consegna di copia del registro delle chiamate** di emergenza e dei relativi **file audio** ai sensi dell'art. 633 ss. c.p.c.. Lo strumento processuale invocato prevede infatti la possibilità di pronunciare **ingiunzione di consegna** a favore di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata e, secondo la giurisprudenza, i file elettronici sono considerati "cose mobili" (cfr. Cass.Pen. n. 11959/20).

Con il decreto in oggetto, il Tribunale ha accolto il ricorso ed ha ingiunto la consegna dei documenti richiesti all'Azienda Sanitaria entro il termine di 40 giorni.



||||